



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Enrico Fermi"

Via E. Fermi 400 – 21044 Cavaria con Premezzo (Va)

Tel: 0331/212640-216284 Fax: 0331/217400

C.F. 82010620126 - Cod. Meccanografico VAIC84100G

E- Mail vaic84100g@istruzione.it P.E.C. vaic84100g@pec.istruzione.it

Sito Istituto : www.istitutocomprensivocavaria.it

Prot. 4127 C/1

26 settembre 2019

Circolare n. 10

Ai Docenti

Al Personale ATA

All'Albo on line

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente

Ufficio del Personale

Agli atti

Oggetto: legittima fruizione permessi legge n.104/92

Il Par. 8 della C.P.C.M. - Dipartimento Funzione Pubblica - numero 13 del 6 dicembre 2010, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'esperimento di controlli nei confronti del personale di ruolo, in servizio presso le Istituzioni Scolastiche, al fine di verificare la reale titolarità, in capo agli stessi, dei benefici di cui alla legge n. 104/92, sia con riguardo ai permessi mensili e/o al congedo biennale, sia ai fini della redazione delle graduatorie di Istituto per l'individuazione di eventuali soprannumerari. È necessario, pertanto, che chi intende fruire di tali giorni di permesso rinnovi almeno annualmente la documentazione richiesta.

Per l'anno scolastico 2019/2020 tale documentazione deve essere rinnovata entro il 5 ottobre 2019.

Ciò premesso, le SS.LL. sono invitate a volere procedere alla formulazione di istanza, corredata dalla documentazione, necessaria agli accertamenti posti a carico dello scrivente. Coloro che hanno già fruito dei benefici in argomento nel decorso anno scolastico e che si trovano in una situazione invariata, possono autocertificare il diritto al beneficio, sempreché il giudizio di gravità della situazione di handicap rilasciato al soggetto dalla Commissione ASL, sia irreversibile.

Il personale che ha prodotto la documentazione di cui sopra all'avvio del corrente anno scolastico, è esentato dal ripresentarla.

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare applicativa della nuova normativa n.45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.

Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione scolastica, i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo, di almeno 5 giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Deborha Salvo
*Firma autografa a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.L.vo n. 39/1993*